

**CASSAZIONE/3**

# Nessun obbligo di formazione per le Asl

**L**e aziende sanitarie non sono tenute a fare corsi Ecm. Non esiste a carico di ogni singola Asl «un obbligo di predisporre e organizzare specifici e determinati corsi di aggiornamento e/o formazione per i propri medici e, correlativamente un ben definito diritto di questi di ottenere direttamente dall'Asl di appartenenza la promozione e organizzazione di iniziative formative e/o di aggiornamento professionale». A chiarirlo è stata la sezione lavoro civile della Cassazione (**sentenza n. 21817/2011**, depositata il 20 ottobre), rigettando il ricorso di un camice bianco per la riforma di una sentenza della Corte d'appello di Torino. Il medico si era rivolto al tribunale di Asti perché dal 1982 non aveva conseguito alcuna progressione di carriera: la colpa, a suo avviso, era della Asl per cui lavorava, che non aveva predisposto corsi di aggiornamento o formazione penalizzandolo nei concorsi.

Il tribunale aveva dichiarato la Asl inadempiente e l'aveva condannata a risarcire 14.520 euro di danni, ma la Corte d'appello aveva ribaltato il verdetto. La Cassazione conferma ora la bontà della motivazione. Ricerco-

rendo la normativa in materia, la Suprema Corte stabilisce innanzitutto che non c'è una potestà esclusiva della Regione in materia di formazione medica: il Dlgs 502/1992, agli articoli 16 e 16 *quater*, «vede interagire lo Stato e le Regioni, ma non attribuisce direttamente alle Asl alcuna autonomia titolarità, autoreferenziale, in ordine alla promozione di iniziative idonee a essere ricomprese nella suddetta formazione».

Le aziende sanitarie sono invece «strumento attraverso il quale la Regione provvede all'erogazione dei servizi sanitari». La stessa legge 244/2007 - fa notare la Cassazione - ha stabilito che il sistema Ecm è disciplinato dall'Accordo Stato-Regioni 1° agosto 2007 ed è gestito dall'Agenzia per i servizi sanitari regionali. Pertanto «le Asl, analogamente ai possibili organizzatori e produttori di formazione Ecm (quali Università, Irccs, Ordini) devono essere accreditate» ai sensi del nuovo sistema Ecm (Gu n. 288/2009) e l'accredito può essere revocato se non si rispettano le indicazioni dell'ente che accredita (Commissione nazionale, Regioni, Province).

Nulla dunque può pretendere il medico dall'Asl. Censurabile soltanto nel caso in cui gli impedisse di aggiornarsi e di partecipare alle iniziative Ecm, situazione non ravvisata nella fattispecie esaminata.

La pronuncia ha fatto comunque discutere.

La Fp-Cgil medici ricorda come il decreto Monti abbia anticipato al 13 agosto 2012 l'introduzione delle sanzioni disciplinari da parte degli Ordini nei confronti dei camici bianchi che non raggiungono i crediti Ecm dovuti e attacca: «La sentenza è una pietra tombale per il sistema di formazione pubblico dei medici che si aggiunge al taglio del 50% delle risorse operato dal Governo Berlusconi». Per il segretario **Massimo Cozza**, «è inaccettabile che da un lato le aziende sanitarie possano chiamarsi fuori dalla formazione dei medici mentre il Governo in modo schizofrenico riduce le risorse e punisce chi non si aggiorna: si vuole mettere un'altra tassa sui medici pubblici, costringendoli a formarsi a proprie spese. La formazione per i medici è fondamentale, visti i continui progressi della ricerca, e non può essere privatizzata, demandandola solo all'industria farmaceutica e biomedicale. Per questo chiediamo al Governo e alle Regioni un tavolo di confronto».

**Manuela Perrone**

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Non sono tenute a fare corsi Ecm**

**Fp Cgil: «Medici spinti dai privati»**

